

**DELIBERAZIONE 11 MARZO 2025**

**91/2025/R/TLR**

**ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI ESCLUSIONE PRESENTATA DALLA SOCIETÀ MILANOFIORI ENERGIA S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1331<sup>a</sup> riunione dell'11 marzo 2025

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR).

### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (di seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore "*qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria*";
- l'OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di

esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti enucleati al comma 1.1 del medesimo provvedimento:

- a) presenza di almeno il 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato;
  - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
  - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio;
- l'Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società Milanofiori Energia Spa, con comunicazione del 21 novembre 2024 (prot. Autorità A/81807 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Milano Fiori Energia" sita nel territorio del comune di Assago (MI); la società, in particolare, ha motivato la richiesta di esclusione per la presenza del requisito di cui alla lettera b) di cui al comma 1.1 dell'OITLR (*rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti*);
- con comunicazione del 3 dicembre 2024 (prot. Autorità P/84316 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa società con comunicazione del 8 gennaio 2025 (prot. Autorità A/1172 del 9 gennaio 2025);
- l'analisi della documentazione inviata non ha consentito di verificare la presenza del requisito di esclusione di cui al comma 1.1, lettera b), dell'OITLR; in particolare, non sono stati forniti documenti che attestino il divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti alla rete;
- in data 14 gennaio 2025 (prot. Autorità P/2108 di pari data) sono state comunicate alla società Milanofiori Energia S.p.A. le risultanze istruttorie del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la società Milanofiori Energia S.p.A. con comunicazione del 18 febbraio 2025 (prot. Autorità A/11249 del 19 febbraio 2025), ha fornito ulteriore documentazione;
- dall'analisi della documentazione fornita non sono emersi nuovi elementi che giustificano una modifica delle risultanze istruttorie inviate alla società in data 14 gennaio 2025.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario rigettare l'istanza di esclusione presentata dalla società Milanofiori Energia S.p.A., con riferimento alla rete denominata "Milano Fiori Energia" sita nel territorio del comune di Assago

**DELIBERA**

1. di rigettare l'istanza di esclusione presentata dalla società Milanofiori Energia S.p.A., con riferimento alla rete denominata "Milano Fiori Energia" sita nel territorio del comune di Assago;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 marzo 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*